



Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998¹ sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 20 Finanziamento

¹ Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili finché il loro indebitamento netto gravato da interessi raggiunge il livello del **xx xxxxx 2024 (stato dell'entrata in vigore della modifica)**.

² Se l'indebitamento netto gravato da interessi delle FFS supera il livello del **xx xxxxx 2024 (stato dell'entrata in vigore della modifica)**, l'Assemblea federale può stanziare, nel quadro del preventivo, mutui della Confederazione gravati da interessi e rimborsabili.

³ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF)³ conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sui mutui che fissano in particolare gli oneri e le condizioni inerenti ai mutui.

⁴ Se le FFS non possono rimborsare i mutui o devono risanare il loro bilancio, il Consiglio federale può proporre all'Assemblea federale, nel quadro del preventivo, la conversione di mutui in capitale proprio.

⁵ D'intesa con l'AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.

RS

¹ RS 742.31

⁶ Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere, dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi, anticipi rimborsabili per un importo massimo di 1 miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale pari all’ammontare delle perdite registrate negli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza, ma fino a un massimo di **1,25 miliardi di franchi (la cifra definitiva sarà resa nota in sede di messaggio).**

² Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.

³ Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

II

La legge del 19 dicembre 1997² sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Confederazione assegna la sua quota al Fondo secondo la legge del 21 giugno 2013³ sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

^{2bis} Se, nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale contempla una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi della sua quota non utilizzati per il Fondo al fine di compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

² RS 641.81

³ RS 742.140